



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

Cass. pen. Sez. II, 30-06-2020, n. 19561

Responsabilità in ambito 231. Misure interdittive, condotte riparatorie e interesse all'impugnazione

In tema di responsabilità da reato degli enti, la revoca della misura interdittiva disposta a seguito di condotte riparatorie poste in essere ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 17 e 49, intervenuta nelle more dell'appello cautelare proposto nell'interesse della società indagata, non determina automaticamente il venir meno dell'interesse all'impugnazione. Tale interesse, con riferimento alle molteplici situazioni che caratterizzano il procedimento penale nelle sue varie articolazioni, non può essere ancorato semplicisticamente al concetto di soccombenza, che è proprio del sistema delle impugnazioni civili, ma deve essere costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e ad ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 15 Ottobre 2019 il Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Palermo disponeva il sequestro preventivo della carta Postamat n. (OMISSIS) rilasciata in favore di C.G. in relazione al reato di cui all'art. 640 bis c.p. e D.L. n. 4 del 2019, art. 7, comma 1, rilevando che dalla documentazione acquisita dalla P.G. era emerso che nella certificazione ISEE presentata dallo stesso per ottenere il reddito di cittadinanza non era stata inserita la convivente R.G. che risultava svolgere l'attività di lavoro dipendente presso l'ospedale (OMISSIS).

1.2. Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza in data 08/11/2019, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta dal C. avverso detto decreto rilevando la carenza di un interesse concreto ed attuale ad impugnare atteso che risultava che nelle more, su richiesta dei c.c., l'INPS aveva revocato il beneficio connesso al rilascio della carta sicché l'indagato non poteva in ogni caso conseguire alcun vantaggio dalla restituzione del bene in sequestro.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, C.G. il quale, con un unico motivo, deduce ex art. 606 c.p.p., lett. b) e c), violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 3 ter, quanto alla ritenuta inammissibilità dell'istanza per carenza di interesse.

Rileva che il tribunale omettendo di pronunziarsi sulla questione preliminare sollevata relativa alla tardività del provvedimento del G.I.P. ed alla perdita di efficacia del disposto sequestro aveva unicamente evidenziato la carenza di interesse ad impugnare del ricorrente non considerando che questi, in sede di riesame, aveva argomentato in ordine al permanere di un interesse alla revoca del provvedimento in quanto in tal modo avrebbe potuto richiedere la revoca del blocco della carta disposto dall'INPS in ragione della assoluta mancanza di gravi indizi di colpevolezza nonché al fine di esperire le azioni civilistiche, precisando che il mantenimento della misura cautelare precludeva la possibilità di contestare all'ente previdenziale la revoca unilaterale del documento abilitativo al sussidio.

Richiama, in tal senso, i principi fissati dalla Cass. SS.UU. sent. n. 51515 del 27 Settembre 2018, Romeo Gestioni, sul tema della persistenza dell'interesse ad impugnare in ipotesi di revoca della misura cautelare a seguito della realizzazione delle condotte riparatorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva il collegio che le censure avanzate non colgono del segno apparendo il provvedimento de quo coerente con i criteri che informano la valutazione dell'"interesse" richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto d'impugnazione. Occorre evidenziare che il C., in sede di riesame, con le note difensive in atti allegare al verbale di udienza, ha precisato che la carta in questione era stata, su richiesta della Stazione dei c.c. si (OMISSIS), revocata dall'INPS e non era più utilizzabile, osservando che, conseguentemente, andava escluso l'infedeltà presupposto del periculum in mora, elemento questo sul quale i giudici del riesame hanno fondato la decisione rilevando, come detto, la carenza di interesse dell'impugnante. Ciò premesso deve rilevarsi che il ricorrente non ha comprovato, apparendo sul punto il ricorso privo dei requisiti di specificità ed autosufficienza, di avere adeguatamente dedotto ed allegato nel corso del procedimento ex art. 324 c.p.p.. "l'attualità dell'interesse alla prosecuzione del ricorso".

3. Va, quindi, evidenziato che si appalesa non dirimente il richiamo operato da parte ricorrente ai principi affermati da Sez. U, n. 51515 del 27/09/2018 - dep. 14/11/2018, R, Rv. 27393502. Osserva questo Collegio che le Sezioni Unite, in seno a detta pronunzia, hanno ampiamente valorizzato la peculiarità del sistema cautelare disegnato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, oggetto del giudizio, sicchè in tale contesto normativo, la permanenza o meno dell'interesse all'impugnazione, nel caso di sopravvenuta revoca della misura, assume profili del tutto autonomi rispetto a quelli tradizionalmente valutati con riferimento alle misure, personali e reali, disposte nei confronti dell'indagato persona fisica. Al contempo, è stata sottolineata la particolare

rilevanza che assume il contraddittorio nell'intera dinamica cautelare, ad iniziare dalla previsione del contraddittorio anticipato rispetto all'adozione della misura. Coniugando questi due profili, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che "In tema di responsabilità da reato degli enti, la revoca della misura interdittiva disposta a seguito di condotte riparatorie poste in essere ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 17 e 49, intervenuta nelle more dell'appello cautelare proposto nell'interesse della società indagata, non determina automaticamente il venir meno dell'interesse all'impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'adozione ed il mantenimento delle condotte riparatorie costituiscono un onere per l'ente, che viene meno solo nel caso di accertata carenza ab origine delle ragioni della cautela)". Una volta riconosciuto che la revoca della misura non determina l'automatica cessazione dell'interesse all'impugnazione, la Corte ne ha tratto l'ulteriore principio secondo cui "In tema di responsabilità da reato degli enti, l'appello avverso una misura interdittiva che, nelle more dell'impugnazione, sia stata revocata a seguito dell'adempimento delle condotte riparatorie di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 17 e 49, non può essere dichiarato inammissibile "de plano", ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 9, ma deve essere deciso nell'udienza camerale e nel contraddittorio tra le parti, atteso che la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale in merito al perdurante interesse all'impugnazione", sicchè i principi di diritto affermati non consentono di pervenire alle conclusioni formulate dalla difesa.

3.1. Ai fini di una compiuta disamina delle questioni oggetto del presente procedimento e quanto alla tematica dell'interesse ad impugnare appare, tuttavia, opportuno richiamare testualmente una serie di considerazioni svolte in seno a detta pronunzia dalle S.U. le quali hanno avuto modo di precisare come "l'interesse ad impugnare, con riferimento alle molteplici situazioni che caratterizzano il procedimento penale nelle sue varie articolazioni, non può essere ancorato semplicisticamente al concetto di soccombenza, che è proprio del sistema delle impugnazioni civili, ma deve essere costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e ad ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 25169401). Nella sentenza ora citata le Sezioni Unite hanno osservato che l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto d'impugnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità, deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perchè questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. E proprio con riguardo a quest'ultimo aspetto è stata enucleata la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta". Il fondamento giustificativo di tale categoria è stato colto nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, dell'interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che assorbe e supera la finalità perseguita dall'impugnante, come nel caso di scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere. Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il principio in base al quale, in materia di impugnazioni, la nozione della

"carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perchè la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, cit.). Del resto, l'esclusione di alcun automatismo tra la revoca della misura interdittiva a carico dell'ente per condotte riparatorie e la carenza di interesse all'appello cautelare risulta consonante anche con i principi espressi dal diritto vivente analizzando il rapporto tra revoca delle misure cautelari, personali e reali, e interesse all'impugnazione. Giova ricordare che costituisce *ius receptum*, in riferimento alle misure cautelari personali, il principio in base al quale l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell'ordinanza che impone la custodia cautelare permanente - nella ricorrenza di determinate condizioni di ordine sostanziale - anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale de libertate (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211194, ove le Sezioni Unite hanno affermato che l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell'ordinanza che impone la custodia cautelare permanente anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale de libertate, sempre che la decisione di annullamento della misura possa costituire per l'interessato, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2, presupposto del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.). Si tratta di principio successivamente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234268; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002) nel senso che per ritenere sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione di una misura cautelare nelle more revocata, l'interessato deve fare espresso riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. La giurisprudenza si è pure soffermata sulla persistenza dell'interesse all'impugnazione, nell'ambito delle misure cautelari reali, qualora il bene sia stato restituito nelle more del procedimento di impugnazione. Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397)". Ed, ancora, sulla necessità della deduzione di uno specifico interesse ex art. 568 c.p.p., comma 4, vanno richiamati i principi nella sentenza Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017 - dep. 07/09/2017, Andreucci, Rv. 27049701 in cui è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati. Sulla scorta delle richiamate considerazioni poiché, come sopra precisato, il C., in seno al procedimento di riesame, non risulta avere dedotto, come era suo preciso onere, uno specifico interesse all'annullamento del provvedimento di

sequestro, non chiarendo in alcun modo per quali ragioni aveva un interesse concreto ed attuale ad impugnare il provvedimento di sequestro a fronte del venir meno dell'operatività della carta de qua, il provvedimento impugnato è da ritenere corretto in diritto.

4. Per altro verso va evidenziato che posto che, come rilevato, ai fini della eliminazione o della riforma di un provvedimento occorre che l'impugnante miri alla realizzazione di un risultato a sé giuridicamente favorevole non può sottacersi che nella specie, secondo quanto prospettato dallo stesso indagato nel giudizio di riesame, questi non può conseguire alcun concreto vantaggio dalla revoca della misura avendo egli stesso sottolineato la "inutilizzabilità" della carta "in quanto revocata dall'INPS". Per effetto dell'eventuale accertamento della illegittimità del sequestro il ricorrente non potrebbe, dunque, conseguire il ripristino della piena disponibilità del bene intesa quale possibilità di utilizzare la carta Postamat sequestrata. Deve, del resto, convenirsi con l'affermazione del principio secondo cui non è configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronuncia favorevole in ordine all'insussistenza del "fumus commissi delicti", giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare. (vedi Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 - dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 27013201) ed, altresì, sottolinearsi che, in generale, il C. non ha prospettato né in sede di riesame né in questa sede una possibile incidenza di una pronuncia di revoca sul procedimento principale a fronte di un bene sequestrato "non più utilizzabile" per stessa ammissione del ricorrente. Né possono rilevare, nell'ottica della valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 4, a fronte della pendenza di una indagine per il reato di cui all'art. 640 bis c.p. e D.L. n. 4 del 2019, art. 7, comma 1, i rapporti con l'INPS e le possibili refluenze dell'odierno procedimento nell'ambito di un eventuale contenzioso con l'istituto previdenziale, prospettando sostanzialmente lo stesso ricorrente un interesse all'impugnazione meramente potenziale ed astratto.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020